

Inizio, variazione chiusura

La cessazione d'ufficio



IMPOSTE INDIRETTE

Inizio, variazione chiusura

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Al momento dell'inizio dell'esercizio di un'attività commerciale ovvero di un'arte o professione, il soggetto deve chiedere all'Agenzia delle entrate l'attribuzione di una partita Iva che, anche in caso di variazioni successive, diverse dalla cessazione, resta immutata.

COMMENTO

Un soggetto che intende esercitare un'attività economica o un soggetto che di fatto inizia ad esercitarla, ha l'obbligo di aprire una partita Iva, salvo casi particolari da approfondire in modo specifico, ossia di farsi attribuire un numero che lo identifichi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ma anche, naturalmente, ai fini delle imposte dirette. Lo stesso dicasi per i soggetti che intendono esercitare o che di fatto esercitano un'arte o una professione ovvero un'attività agricola.

A disporre in merito alle modalità e ai tempi per l'attivazione della partita Iva nonché, naturalmente, per la modifica dei dati ed eventualmente per la sua cessazione, è l'[articolo 35](#) della legge Iva, DPR 633 del 1972.

Per richiedere l'attribuzione di una partita Iva è innanzitutto bene ricordare che deve essere utilizzato il modello AA9/12 nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e il modello ANR/3 qualora a volersi identificare nel territorio dello Stato sia un soggetto non residente.

L'[articolo 35](#) del DPR 633 individua puntualmente quali sono i dati che devono essere inseriti all'interno della richiesta di attribuzione di partita Iva, dati che vengono riepilogati nella tabella che segue.

Dati che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività

Per persone fisiche

Il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche	La natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza
Per i soggetti residenti all'estero	Oltre ai dati sopra indicati, va indicata anche l'ubicazione della stabile organizzazione
Attività	Il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni
Commercio elettronico	Per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati identificativi dell'internet service provider
Operazioni intracomunitarie	Per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare dette operazioni
Dati residuali	Ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente

Viene specificato al primo comma del più volte richiamato [articolo 35](#), che “L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

E' bene evidenziare, vista la mancanza del dato in molti casi, che è obbligatoria l'indicazione della partita Iva anche all'interno dell'eventuale sito web dell'impresa o dell'esercente arti o professioni.

La domanda di attribuzione di partita Iva va effettuata entro trenta giorni dal momento di inizio dell'attività per la quale è richiesta. Il medesimo termine è altresì previsto anche per indicare l'eventuale variazione di uno dei dati inizialmente indicati all'Agenzia delle entrate, alla quale la domanda, e le successive variazioni, vanno presentate.

Sempre entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, quindi, va comunicata, sempre attraverso il modello sopra indicato, la variazione “di alcuno degli elementi” indicati nella tabella precedente ovvero la cessazione dell'attività. Specifica la norma che se la variazione dovesse comportare il trasferimento del domicilio fiscale, tale variazione “ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata”.

In presenza di operazioni di natura straordinaria, ossia di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione in commento deve essere presentata solo dal soggetto che risultante dalla "trasformazione".

Nel caso in cui il soggetto titolare di partita Iva decida di porre fine all'attività, cessandola, il termine di trenta giorni sopra indicato riconosciuto per la presentazione della dichiarazione contenente, appunto, la notizia di cessazione, decorre, come prescritto dalla norma, "dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda".

IMPOSTE INDIRETTE

La cessazione d'ufficio

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Con provvedimento dell'11 giugno 2017, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha previsto i controlli che devono essere effettuati nei confronti dei titolari di partita Iva al fine, eventualmente, di sospendere la partita Iva stessa o escluderla dal Vies.

COMMENTO

Premettendo che il comma 15-bis dell'[articolo 35](#) del DPR 633 del 1972, in tema, come già si è detto nella prima parte della presente circolare, di inizio, variazione e cessazione della partita Iva, prescrive che l'attribuzione del numero di partita IVA determina “la esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, il successivo comma 15-quinquies dispone che l'Agenzia possa procedere d'ufficio, alla chiusura delle partite Iva di quei soggetti che risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali.

Con il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, [n. 110418](#) dell'11 giugno, è stato previsto, proprio ai sensi del comma 15-bis dell'[articolo 35](#), che devono essere seguiti, da parte dell'Amministrazione finanziaria, riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti passivi d'imposta per la loro identificazione ai fini Iva, in applicazione di criteri di valutazione del rischio mirati ad individuare, prevalentemente, i soggetti che siano privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva, come espressamente previsti dagli articoli da [1](#) a [5](#) del DPR 633 del 1972, nonché l'eventuale presenza, sempre, naturalmente, in capo ai soggetti passivi d'imposta in genere, “di elementi di rischio di frodi all'Iva”, che lo stesso provvedimento elenca.

Si tratta di elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva, alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell'attività, alla “posizione fiscale” del soggetto titolare della partita Iva, facendo riferimento, in particolare, “alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi”, e, ancora, al collegamento che il soggetto, oggetto di analisi, può avere con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

I controlli dei soggetti e dei rischi indicati, oltre che ad essere effettuati utilizzando le banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, vengono posti in essere anche attraverso l'esecuzione di accessi nei luoghi di esercizio dell'attività. Più precisamente si tratta di controlli formali e sostanziali, da eseguire entro sei mesi dalla attribuzione della partita Iva ed ogni qual volta vi sia un mutamento dei dati oggetti di analisi di rischio, finalizzati a riscontrare la veridicità “dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva” o al momento della comunicazione per l'inclusione nel Vies, ossia la banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Per quanto riguarda i controlli sostanziali, il provvedimento specifica che si tratta di verificare quali siano i reali soggetti che utilizzano la partita Iva oggetto di controllo, nonché se l'attività dichiarata corrisponda con quella effettivamente esercitata e che, naturalmente, tale attività sia lecita, e la corrispondenza della sede.

Qualora seguito dei predetti controlli emerga che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui al DPR 633 del 1972, l'ufficio può procedere con la notifica di un provvedimento di cessazione della partita Iva. Se, invece, dai controlli dovesse emergere l'effettuazione di operazioni intracomunitarie “in un contesto di frode Iva”, allora l'Ufficio deve valutare la notifica di un provvedimento di esclusione del soggetto dalla banca dati dei soggetti ammessi ad effettuare operazioni intracomunitarie (Vies).

Il contribuente, in caso di esclusione dalla banca dati dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie, può presentare apposita istanza chiedendo nuovamente l'inclusione al Vies, istanza che va valutata dall'Agenzia delle entrate.

SI RICORDA CHE

- In caso di modifica dei dati indicati all'atto dell'apertura della partita Iva, va effettuata la comunicazione di tale variazione.
- Con la comunicazione unica, il soggetto che intende esercitare un'attività, con l'iscrizione, ove necessario, alla camera di commercio vi è anche, da parte di quest'ultima, la comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate per l'attribuzione della partita Iva.

SCHEMI E TABELLE

La cessazione d'ufficio della partita Iva – i punti salienti

L'apertura della PI

Un soggetto che intende esercitare un'attività economica o un soggetto che di fatto inizia ad esercitarla, ha l'obbligo di aprire una partita Iva, salvo casi particolari da approfondire in modo specifico, ossia di farsi attribuire un numero che lo identifichi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ma anche, naturalmente, ai fini delle imposte dirette. Lo stesso dicasi per i soggetti che intendono esercitare o che di fatto esercitano un'arte o una professione ovvero un'attività agricola.

Il modello	Per richiedere l'attribuzione di una partita Iva è innanzitutto bene ricordare che deve essere utilizzato il modello AA9/12 nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, e il modello ANR/3 qualora a volersi identificare nel territorio dello Stato sia un soggetto non residente. L' articolo 35 del DPR 633 individua puntualmente quali sono i dati che devono essere inseriti all'interno della richiesta di attribuzione di partita Iva
L'invarianza della PI	Viene specificato al primo comma del più volte richiamato articolo 35 , che "L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
Il provvedimento dell'11.06.17	Con il recente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 110418 dell'11 giugno, è stato previsto, proprio ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 35, che devono essere seguiti, da parte dell'Amministrazione finanziaria, riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti dai soggetti passivi d'imposta per la loro identificazione ai fini Iva, in applicazione di criteri di valutazione del rischio mirati ad individuare, prevalentemente, i soggetti che siano privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva, come espressamente previsti dagli articoli da 1 a 5 del DPR 633 del 1972, nonché l'eventuale presenza, sempre, naturalmente, in capo ai soggetti passivi d'imposta in genere, "di elementi di rischio di frodi all'Iva", che lo stesso provvedimento elenca.
I controlli	I controlli dei soggetti e dei rischi indicati, oltre che ad essere effettuati utilizzando le banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, vengono posti in essere anche attraverso l'esecuzione di accessi nei luoghi di esercizio dell'attività. Più precisamente si tratta di controlli formali e sostanziali, da eseguire entro sei mesi dalla attribuzione della partita Iva ed ogni qual volta vi sia un mutamento dei dati oggetti di analisi di rischio, finalizzati a riscontrare la veridicità "dei dati dichiarati dal contribuente all'atto della richiesta di attribuzione della partita Iva" o al momento della comunicazione per l'inclusione nel Vies, ossia la banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
